

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Procedimento d'appello e decisione a seguito di trattazione orale

Va ribadito il principio per cui nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d'[appello](#) non è applicabile l'[art. 281-sexies c.p.c.](#), che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dall'[art. 352 c.p.c., comma 2](#), e tuttavia, qualora la corte d'appello abbia applicato il citato [art. 281-sexies](#), seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'[art. 157 c.p.c., comma 2](#), ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, queste ultime non si oppongano, nè richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex [art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 2](#), là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.

**Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.3.2017, n. 6847**

*...omissis...*

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione su un fatto decisivo e si lamenta che la Corte d'appello aveva erroneamente deciso su domande nuove proposte dall'appellante principale xxxxxx nel primo atto difensivo.

La doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata.

Le ricorrenti non hanno interesse a dolersi della mancata declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di estinzione del giudizio, proposta dall'appellante xxxxx la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione nel merito, e quindi l'eventuale accoglimento della censura qui formulata risulterebbe privo di rilevanza decisoria (ex plurimis, Cass., sez. L, sent. n. 23958 del 2015).

Quanto alla asserita novità della questione della nullità della scrittura privata xxxxx la doglianza è infondata. A prescindere dalla modalità con cui era stata introdotta, la questione ha riguardato l'accertamento dell'idoneità del documento a supportare la domanda principale, di trasferimento della proprietà degli immobili a favore xxxxx. Si trattava, pertanto, di questione la cui valutazione era implicata dalla stessa domanda, e la Corte d'appello era tenuta ad esaminarla anche d'ufficio (Cass., Sez. U, sent. n. 26243 del 2014).

Con il secondo motivo è denunciata inammissibilità dell'appello proposto da Immobiliare G. srl per mancanza di capacità processuale della società in capo al liquidatore, poichè la predetta società era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 30 novembre 2001, e quindi non poteva proporre appello nè resistere, essendo priva di efficacia e validità la procura notarile rilasciata al difensore, con la conseguenza che la sentenza di primo grado era diventata definitiva nei suoi confronti.

La doglianza è infondata.

Trova applicazione alla fattispecie in esame - nella quale la conoscenza della cancellazione della società dal Registro delle imprese è avvenuta fuori dal processo - la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, affermata dalla sentenza della Sezioni Unite civili n. 15295 del 2014.

Il fenomeno estintivo che si realizza con la cancellazione della società dal registro delle imprese, e che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determina - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle

successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza l'evento o lo notificati alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4.

L'ultrattività del mandato alla lite comporta l'ammissibilità sia del ricorso per cassazione proposto dalle xxxxxx nei confronti della società, con notifica presso il difensore costituito in appello, sia dell'appello a suo tempo proposto dalla società, a mezzo del predetto difensore, rimanendo esclusa dalla suddetta regola soltanto l'attività difensiva in sede di giudizio di legittimità, che esige la procura speciale (Cass., sez. 5, sent. n. 15177 del 2016). Quanto al potere rappresentativo del difensore della società, risulta dall'intestazione della sentenza d'appello che l'avv. xxxxxxxxxx/ris era munito di procura generale, e pertanto si deve presumere che lo stesso difensore fosse abilitato a proporre appello.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 352 e 190 c.p.c., in relazione alla L. n. 276 del 1997, art. 12 e si lamenta che la Corte d'appello aveva rimesso le parti all'udienza collegiale, senza disporre lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e quindi risultava leso il diritto di difesa delle appellate, odierne ricorrenti, private della possibilità di depositare la comparsa e la memoria di replica e, insieme a tali atti, il proprio fascicolo di parte.

La doglianza è infondata.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce, nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d'appello non è applicabile l'art. 281-sexies c.p.c., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dall'art. 352 c.p.c., comma 2, e tuttavia, qualora la corte d'appello abbia applicato il citato art. 281-sexies, seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, queste ultime non si oppongono, nè richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 2, là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. n. 5891 del 2012).

Le ricorrenti nel motivo di ricorso non denunciano nè di aver chiesto il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica (come avrebbero dovuto in ossequio al principio di autosufficienza), nè di essere state poste nell'impossibilità di svolgere appieno la propria difesa, sicchè la nullità del procedimento risulta sanata.

Quanto al mancato deposito del fascicolo di parte, si tratta di evenienza non condizionata dal procedimento di definizione del giudizio d'appello, e pertanto la denunciata lesione del diritto di difesa non è neppure astrattamente configurabile.

Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2697, 2729, 2644 e 2652 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c., nonché vizio di motivazione, e si lamenta l'erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio e la stessa valutazione delle prove operata dalla Corte d'appello, che, diversamente dal Giudice di primo grado, non aveva considerato che la società Immobiliare Garden non aveva mai contestato l'esistenza dell'obbligo di trasferimento degli immobili a favore di xxxxxxxx nè disconosciuto i documenti prodotti dall'attore.

La doglianza è inammissibile in quanto sollecita la rivalutazione del merito, facendo riferimento a documenti che la Corte d'appello non ha esaminato in quanto non presenti in atti al momento della decisione.

Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.